

VIZI DELLA VOLONTA' NEGOZIALE

ERRORE

1) D.22,6,9pr. e 2 (Paolo, libro unico sull'ignoranza di diritto e di fatto): *Regula est iuris quidem ignorantiam cuique nocere, facti vero ignorantiam facere. (...) Sed facti ignorantia ita demum cuique non nocet, si non ei summa negligentia obiciatur: quid enim si omnes in civitate sciant, quod si ille solus ignorat? Et recte Labeo definit scientiam neque curiosissimi neque negligentissimi hominis accipiendam, verum eius, qui curet eam rem ut, diligenter inquirendo notam habere possit.*

(E' regola che non rileva e quindi nuoce l'ignoranza di diritto, mentre rileva quella di fatto. Ma l'ignoranza di fatto non nuoce purché non si possa rilevare in chi ignora una crassa negligenza: che cosa dire, infatti, se quello solo ignora ciò che in città tutti sanno? E giustamente Labeone definisce che si deve individuare come criterio idoneo della possibilità di conoscenza né quello di una persona assai attenta né quello di una assai trascurata, ma quello di chi possa conoscere la cosa secondo una diligenza media.)

2) D.18,1,9pr. (Ulpiano, libro 28 dei commentari a Sabino): *In venditionibus et emptionibus consensum debere intercedere palam est: ceterum sive in ipsa emptione dissentiant sive in pretio sive in quo alio, emptio imperfecta est. Si igitur ego me fundum emere putarem Cornelianum, tu mihi te vendere Sempronianum putasti, quia in corpore dissensimus, emptio nulla est. Idem est, si ego me Stichum, tu Pamphilum absentem vendere putasti: nam cum in corpore dissentiatur, apparet nullam esse emptionem.*

(Nelle compravendite è chiaro che si deve manifestare il consenso: del resto se nella compravendita si dissente sul prezzo o su qualche altra cosa, la compravendita è nulla. Se, dunque, io credevo di comprare il fondo Corneliano e tu di vendermi quello Semproniano, poiché dissentivamo sull'oggetto, la compravendita è nulla. Lo stesso deve dirsi se tu hai creduto di vendere Panfilo assente e io di comprare Stico: infatti dissentendo sull'oggetto, è chiaro che la vendita è nulla).

3) D.18,1,11 (Ulpiano, libro 28 dei commentari a Sabino): *Quodsi ego me virginem emere putarem, cum esset iam mulier, emptio valebit, in sexu enim non est erratum. Ceterum si ego mulierem venderem, tu puerum emere existimasti, quia in sexu error est, nulla emptio, nulla venditio est.*

(Che se io pensavo di comprare una vergine ed invece ho acquistato una donna non più vergine, la compravendita sarà valida, poiché non vi fu sbaglio sul sesso. Se io abbia venduto una donna, credendo tu di acquistare un fanciullo, poiché l'errore verte sul sesso, la compravendita sarà nulla).

4) D.12, 1,18pr. (Ulpiano, libro 7 delle Disputazioni): *Si ego pecuniam tibi quasi donaturus dedero, tu quasi mutuum accipias, Iulianus scribit donationem non esse: sed an mutua sit, videndum. Et puto nec mutuum esse magisque nummos accipientis non fieri, cum alia opinione acceperit. Quare si eos consumpserit, licet conditione teneatur, tamen doli exceptione uti poterit quia secundum voluntatem dantis nummi sunt consumpti.*

(Se io ti ho consegnato del denaro con l'intenzione di donartelo e tu l'hai ricevuto come se fosse stato dato a mutuo, Giuliano scrive che non si tratta di donazione; ma bisogna vedere se si tratta di mutuo. E penso che non si tratti neppure di mutuo, in quanto il denaro non è passato in proprietà dell'accipiente, avendo egli ricevuto con altra intenzione rispetto al dante causa. Per la qual cosa se l'accipiente avrà utilizzato quella somma di denaro, benché sia tenuto a rispondere verso il dante causa con l'azione di intimazione, tuttavia avrà a sua disposizione l'eccezione di dolo, poiché quella somma di denaro è stata utilizzata secondo la volontà del dante causa).

VIOLENZA MORALE

Actio quod metus causa

Si paret metus causa A. Agerium fundum quo de agitur N. Negidio mancipio dedisset neque plus quam annus est cum experiundi potestas fuerit neque ea res arbitrio iudicis restituetur, quanti ea res erit tantae pecuniae quadruplum C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio condemnato; si non paret absolvito.

(Se risulta che A.Agerio ha mancipato a favore di N. Negidio il fondo di cui si tratta e non è trascorso più di un anno dal giorno in cui l'azione avrebbe potuto essere intentata e la cosa non sarà restituita in conformità alla valutazione arbitrale del giudice

C.Aquilio; il giudice C.Aquilio condanni N.Negidio a pagare ad A.Agerio una somma pari al quadruplo del valore che avrà la cosa; se non risulta, lo assolva.)

Exceptio metus causa (eccezione di timore)

Si in ea re nihil metus causa factum est.

Se, nella questione, nulla sia avvenuto a causa di violenza.

D.4,2,6 (Gaio, commentari all'editto provinciale libro 4): *Metum autem non vani hominis, sed qui merito in homine constantissimo cadat, ad hoc edictum pertinere dicemus.*

(Diciamo che in questo editto viene preso in considerazione non il timore di un uomo fragile ed eccessivamente pauroso, ma quello che può nascere in un uomo ragionevole e saldo di carattere).

D.4,2,21,5 (Paolo, commentari all'editto libro 11): *Si metu coactus adii hereditatem, puto me heredem effici, quia quamvis si liberum esset noluissem, tamen coactus volui: sed per praetorem restituendus sum, ut abstinendi mihi potestas tribuatur.*

(Se, costretto dal timore, ho adito l'eredità, ritengo che sono diventato erede, poiché, sebbene non avrei voluto se fossi stato libero, tuttavia costretto ho voluto: ma per mezzo della *restitutio in integrum* (rimessa in pristino) concessa dal pretore, mi viene attribuita la facoltà di astenermi dall'eredità).

DOLO

Actio de dolo malo (azione pretoria *in factum*)

Quae dolo malo facta esse dicentur, si de his rebus alia actio non erit et iusta causa esse videbitur, intra annum, cum primum experiundi potestas fuerit, iudicium dabo. (clausola di promessa).

Si paret dolo malo N. Negidii factum esse ut A. Agerius N. Negidio fundum quo de agitur mancipio daret neque plus quam annus est cum experiundi potestas fuerit neque ea res arbitrio iudicis restituatur, quanti ea res erit tantam pecuniam iudex N. Negidium A. Agerio condemnato; si non paret absolvo.

(Darò un'azione per ciò che sia stato fatto per dolo cattivo, qualora non vi sia a disposizione un'altra azione e sembri essere presente una giusta causa, entro un anno da quando l'azione avrebbe potuto essere intentata.

Se risulta che, per effetto di dolo N.Negidio, A. Agerio ha mancipato a N.Negidio il fondo di cui si tratta e non è trascorso più di un anno dal giorno in cui l'azione avrebbe potuto essere intentata e la cosa non sarà restituita in conformità alla valutazione arbitrale del giudice C.Aquilio, il giudice C.Aquilio condanni N.Negidio a pagare ad A.Agerio una somma pari al valore che avrà la cosa; se non risulta, lo assolva.)

Exceptio (specialis) doli praeteriti (eccezione speciale di dolo passato)

Si in ea re nihil dolo malo A.Agerii factum sit.

Se, nella questione, nulla sia avvenuto per dolo di A.Agerio.

Exceptio (generalis) doli praesentis (eccezione generale di dolo presente)

Si in ea re nihil dolo malo A.Agerii fiat.

Se, nella questione, nulla avvenga per dolo di A.Agerio.

D.44,4,2,3 (Ulpiano, 76 dei commentari all'editto): (...) *si quis sine causa ab aliquo fuerit stipulatus, deinde ex ea stipulatione experiatur, exceptio utique doli mali nocebit: licet enim eo tempore quo stipulabatur, nihil dolo malo admiserit, tamen dicendum est eum, cum litem contestatur, dolo facere, qui perseveret ex ea stipulatione petere (...).*

(Se qualcuno, dopo essersi fatto promettere qualcosa mediante una stipulazione senza causa, agisce giudizialmente per ottenere l'adempimento della stipulazione, sarà respinto con l'eccezione di dolo; infatti, benché non ci fosse stato alcun dolo nel momento in cui si era perfezionata la stipulazione, tuttavia bisogna dire che costui, perseverando nel chiedere l'adempimento della stipulazione giudizialmente, agisce dolosamente).